

Progetti per la formazione in Regione Campania

La Legge 236/93 sulla formazione continua

Indice

1. Esperto Consvip.....	3
2. La legge 236/93 sulla formazione continua.....	4
2.1 Art. 9 (Interventi di formazione professionale) – comma 3	4
3. La legge 236/93 ed il Fondo Sociale Europeo	5
3.1 Le differenze rispetto al Fondo Sociale Europeo	5
3.2 I destinatari dei finanziamenti secondo la legge	6
3.3 Le risorse della legge 236.....	6
3.4 Le circolari attuative.....	6
4. Le circolari attuative del Ministero del Lavoro: la formazione aziendale	8
5. Andamento della legge 236	13
5.1 Il XV Rapporto sulla Formazione continua (2013 – 2014).....	13

1. Consvip

CONSVIP nasce nel 1992 a seguito di un progetto finalizzato alla creazione di Centri di eccellenza nella formazione d'impresa sul tema della diffusione della cultura in azienda. Si occupa di consulenza e formazione alle aziende e con utilizzo dei finanziamenti ha contribuito a facilitare le imprese clienti a sviluppare percorsi concreti di innovazione e cambiamento che utilizzano soprattutto lo strumento della formazione. L'intreccio di esperienze e competenze sviluppate dalla società in questi anni, soprattutto nell'ambito della formazione continua, fanno di Consvip una fonte di innovazione e un agente di cambiamento che si pone come ente di riferimento sia per il mondo aziendale sia per la pubblica amministrazione, fornendo anche servizi preparatori e non formativi quali analisi dei fabbisogni, definizione delle competenze critiche emergenti, monitoraggio e valutazione degli interventi, supporto alla pianificazione delle attività.

Nello specifico, per quanto le attività del 2014 **di piani formativi finanziati dalla L. 236/93** si annoverano le seguenti iniziative (tra le più interessanti):

- piano "CORSE" P.O.R. Campania FSE 2007/2013 – D.G.R. 133 del 19/02/10 L. 236/93;
- piano "Turismo in sicurezza" – Regione Campania;
- piano "Ambiente e sicurezza" – Regione Campania;

oltre a svolgere, nell'ambito dei Piani formativi presentati da Consvip e finanziati dagli Avvisi di Fondimpresa ed altri fondi interprofessionali. Dei piani sopra menzionati si sviluppano attività di ricerca e progettazione, diagnosi dei fabbisogni, predisposizione di programmi operativi, definizione di metodologie e modelli di formazione continua.

2. La legge 236/93 sulla formazione continua

La legge 236/93 ha costituito uno dei principali canali di finanziamento della formazione continua a partire dal 1996 (oltre alle misure del FSE). Obiettivo è quello di regolare il sistema nazionale di formazione continua, sia aziendale sia individuale, qualificandolo come strumento indispensabile per l'acquisizione di competenze, che costituisce un fattore determinante per lo sviluppo e l'innovazione per le imprese e i lavoratori.

2.1 Art. 9 (Interventi di formazione professionale) – comma 3

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e le province autonome possono contribuire al finanziamento di:

- *interventi di formazione continua, di aggiornamento o riqualificazione, per operatori della formazione professionale, quale che sia il loro inquadramento professionale, dipendenti degli enti di cui all'art. 1, comma secondo, della legge 14 febbraio 1987, n. 40;*
- *interventi di formazione continua a lavoratori occupati in aziende beneficiarie dell'intervento straordinario di integrazione salariale;*
- *interventi di riqualificazione o aggiornamento professionali per dipendenti da aziende che contribuiscano in misura non inferiore al 20 per cento del costo delle attività, nonché interventi di formazione professionale destinati ai lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, formulate congiuntamente da imprese e gruppi di imprese e dalle organizzazioni sindacali, anche a livello aziendale, dei lavoratori, ovvero dalle corrispondenti associazioni o dagli organismi paritetici che abbiano per oggetto la formazione professionale.*

Nei casi di crisi di settore, i contributi finanziari possono essere erogati direttamente dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con le regioni, Il finanziamento degli interventi formativi di cui al presente comma non può prevedere il rimborso della retribuzione degli utenti a carico dell'impresa. Tale clausola limitativa non viene applicata ai dipendenti degli enti di formazione professionale di cui sopra gravando l'onere finanziario della retribuzione sugli organismi pubblici che possono accedere ai fondi comunitari.

Tale norma prevede la ripartizione annuale delle risorse erariali a favore delle Regioni che, a loro volta, emanano avvisi pubblici destinati ad imprese e lavoratori per il finanziamento di piani formativi aziendali, settoriali ed individuali e voucher formativi (aziendali e individuali).

3. La legge 236/93 ed il Fondo Sociale Europeo

La legge 236/93, in concomitanza con la programmazione dell'Obiettivo 4 dei Fondi Strutturali in Italia che costituisce la prima modalità di finanziamento pubblico della formazione per i lavoratori, è nata in una fase di recessione economica che all'inizio degli anni '90 ha colpito l'Europa ed, in particolare, il nostro Paese.

Anche la 236 si iscrive, pertanto, nel filone “primordiale” di erogazione dei contributi pubblici e di programmazione di interventi formativi a favore della classe lavoratrice. Sulla base dell'art. 9 (commi 3 e 3 bis) la legge stabilisce, infatti, che “... *il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e le province autonome possono contribuire al finanziamento di interventi di formazione continua, di aggiornamento o riqualificazione di operatori della formazione professionale (legge 40/87); interventi di formazione continua a lavoratori occupati in aziende beneficiarie dell'intervento straordinario di integrazione salariale; interventi di riqualificazione o aggiornamento professionale per dipendenti da aziende che contribuiscano in misura non inferiore al 20% del costo delle attività, nonché interventi di formazione professionale destinati ai lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ...*”.

3.1 Le differenze rispetto al Fondo Sociale Europeo

Rispetto al FSE, quindi, la legge 236 assegna alle imprese un ruolo prioritario nella scelta della tipologia di intervento: il finanziamento pubblico non scaturisce più da una programmazione fatta a monte (nazionale o regionale) che l'azienda in un certo senso “subisce”, in quanto il finanziamento nazionale si configura come un contributo erogato dallo Stato per un'attività formativa che l'azienda svolge in completa autonomia. Non più avvisi pubblici provenienti dai Programmi Operativi Regionali, ma circolari attuative che, invece, definiscono man mano le modalità di erogazione del contributo. Essa, infatti, si limita a stabilire i destinatari degli interventi e la percentuale di finanziamento che l'impresa deve garantire sul costo totale del progetto (almeno il 20%).

Il ruolo predominante dell'impresa si evince anche dal fatto che è la stessa azienda beneficiaria del finanziamento a poter presentare il progetto formativo o ad autorizzare, previa espressa delega, altro eventuale ente a formalizzare la proposta di intervento, agendo, quindi, come autentica agenzia formativa. A tal proposito, invece, il FSE prevede che a rispondere agli avvisi pubblici siano enti di formazione, associazioni di categorie, enti bilaterali e, soltanto in subordine, anche le imprese.

3.2 I destinatari dei finanziamenti secondo la legge

La legge prevede che possono essere finanziate attività aventi come destinatari :

- ✓ operatori e formatori dipendenti degli Enti nazionali di formazione così come definiti dalla legge n. 40/87;
- ✓ lavoratori dipendenti da aziende beneficiarie dell'intervento straordinario di integrazione salariale;
- ✓ lavoratori dipendenti da aziende che contribuiscono in misura non inferiore al 20% del costo delle attività;
- ✓ lavoratori iscritti nelle liste di mobilità;
- ✓ soggetti privi di occupazione e iscritti alle liste di collocamento che hanno partecipato ad attività socialmente utili.

3.3 Le risorse della legge 236

Il bacino finanziario previsto dall'articolo 9 è costituito da 1/3 del versamento dello 0,30% che le imprese del settore privato versano all'INPS per i propri dipendenti. Sulla base di una delibera del CIPE, tale ammontare confluisce nei fondi di uno specifico programma di intervento nazionale teso ad attivare un piano di formazione continua sulla scorta dei dettami contenuti nell'art. 9 della legge 236/93. Il programma in oggetto viene elaborato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (allora Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale), con l'apporto delle Parti sociali, d'intesa con le Regioni, con una particolare attenzione alle esigenze delle Piccole Imprese, per le quali andrebbero studiate modalità estremamente semplificate di accesso alle risorse per la formazione continua. E' a partire dal 1996, quindi, che il Ministero del lavoro si è attrezzato per mettere in campo interventi di formazione continua finanziati dalla legge 236/93 diretti a soggetti previsti dalla stessa. A partire dallo stesso anno (dicembre 1996), l'Ufficio Centrale di Orientamento e Formazione Professionale dei Lavoratori (UCOFPL) del Ministero del lavoro ha varato, ogni anno, Circolari attuative che individuano gli interventi ammissibili a finanziamento.

3.4 Le circolari attuative

La prima circolare, 174/96, si ricorda per due ordini di motivi:

- innanzitutto ha esplicitato le modalità di partecipazione agli interventi di formazione continua che, in linea di massima, vengono puntualizzate anche nelle successive circolari attuative;
- ha individuato il Comitato Scientifico ovvero un organismo di supporto tecnico-scientifico relativamente: ad azioni di carattere nazionale, alle attività di assistenza tecnica e progettazione

dei soggetti proponenti e alla programmazione regionale, all'individuazione di metodologie di formazione continua significative al fine di favorire una crescita qualitativa dei progetti e favorire una cultura comune a livello nazionale.

Il Comitato Scientifico negli anni ha, poi, perso il suo ruolo e la sua funzione che è stata ripresa dal Comitato di indirizzo per le azioni di formazione continua art. 9 legge 236/93, organismo incaricato di azioni di indirizzo e sorveglianza degli interventi. È stato istituito con Decreto del 10 novembre 1997 del Direttore dell'Ufficio centrale orientamento e formazione professionale dei lavoratori del Ministero del lavoro e composto da rappresentanti del Ministero, delle regioni e delle parti sociali, con l'assistenza tecnica dell'ISFOL.

4. Le circolari attuative del Ministero del Lavoro: la formazione aziendale

Inizialmente la legge 236, ex art. 9, ha individuato **tre tipologie di intervento finanziabili** ovvero:

- ✓ **azioni di sistema:** interventi di respiro nazionale in grado di mettere in moto processi innovativi nel sistema della formazione continua in Italia. L'esperienza si è conclusa nel 1998 dopo aver finanziato 92 progetti;
- ✓ **azioni di formazione per gli operatori degli enti di cui alla legge 40/87:** le prime due circolari hanno finanziato interventi di riqualificazione e riconversione degli operatori degli enti ex lege 40/87, art. 1. Le azioni hanno previsto, sostanzialmente, percorsi di mobilità verso nuova occupazione o di riposizionamento professionale all'interno dell'ente anche in direzione di professionalità idonee allo sviluppo del sistema della formazione continua. Questa tipologia di azioni è stata programmata ed attuata dalle regioni, sulla base di accordi con le parti sociali e secondo criteri definiti a livello nazionale. Anche questa esperienza si è chiusa nel 1998;
- ✓ **azioni di formazione aziendale:** è la tipologia di finanziamento ancora prevista. Sono finanziati progetti aziendali e pluriaziendali con contributi limitati per ogni azienda.

Il finanziamento di azioni formative aziendali, ossia interventi promossi dalle imprese mirati a rafforzare la competitività e, contestualmente, il profilo professionale dei lavoratori, all'inizio hanno interessato, soprattutto, il settore della qualità, dell'innovazione tecnologica ed organizzativa, della sicurezza e flessibilità.

Gli interventi formativi possono essere presentati dalle stesse imprese o, su loro delega, anche da altri enti, possono interessare una sola impresa (progetti aziendali) o più imprese (progetti pluriaziendali, esclusivamente rivolti alle PMI).

Le circolari prevedono che, per la realizzazione delle attività formative, le imprese cofinanzino l'intervento con una quota non inferiore al 20% del costo complessivo del progetto.

L'intervento formativo è, prioritariamente, rivolto alle piccole e medie imprese. Le risorse stanziato dal Ministero sono distribuite alle regioni che provvedono a raccogliere i progetti secondo l'ordine di presentazione verificando la presenza di tutti i requisiti di ammissibilità (modalità a sportello). I progetti sono esaminati in base all'ordine cronologico di presentazione e finanziati fino ad esaurimento delle risorse. La modalità di presentazione dei progetti a sportello, se da un lato ha contribuito ad assegnare, con una certa celerità, le risorse ai soggetti attuatori degli interventi, dall'altro ha creato non pochi problemi in alcune Regioni specie in quelle in cui ci sono numerose

imprese; di fatto si è verificato che si sono formate lunghe code fuori degli uffici già una settimana prima dell'apertura dei termini di presentazione.

La presenza dell'accordo sottoscritto dalle parti sociali o parere dei sindacati aziendali o territoriale, determina una priorità di accesso ai fondi rispetto ai progetti in cui tale accordo o parere è assente.

Le Circolari attuative prevedono, inoltre, la possibilità che le regioni possano finanziare percorsi di formazione individuale, ossia percorsi individuali di orientamento-formazione elaborati da singoli lavoratori dipendenti. Le attività possono svolgersi durante o fuori dell'orario di lavoro, utilizzando, nel primo caso, anche gli istituti contrattuali specifici esistenti.

Regioni e le Province autonome definiscono le modalità di presentazione dei progetti di formazione individuale ed elaborano procedure idonee a garantire l'accesso dei lavoratori dipendenti a tale opportunità e favorire accordi con le singole imprese, con le rappresentanze delle stesse, le rappresentanze dei lavoratori e gli organismi di formazione.

Per favorire l'avvio delle attività previste dai Fondi Interprofessionali, il Ministero del Lavoro, seguendo le indicazioni del Comitato di indirizzo, nel 2000 ha destinato circa 50 milioni di Euro per la sperimentazione di piani formativi aziendali, territoriale e settoriali (Circolare 65/99). I progetti finanziabili si prefigurano come iniziative formative complesse, da legare a specifiche realtà di sviluppo territoriale o settoriale, in cui le parti sociali assumono un ruolo centrale nella programmazione degli interventi.

Con il passare del tempo, e fino al 2002, si è passati alla concentrazione esclusiva sui progetti aziendali e pluriaziendali, fino all'introduzione, dal 2003, dei Piani formativi concordati tra le Parti Sociali.

E' proprio in questo quadro evolutivo e nei suoi passaggi specifici che si apprezza il significato della legge 236/93, che ha rappresentato (non solo in senso "quantitativo") l'intervento più importante per la costruzione delle linee principali del sistema nazionale di FC. Nei cambiamenti e nelle svolte strategiche impresse di volta in volta dal Ministero del Lavoro si riconosce una vera e propria attività di 'laboratorio' per la messa a punto di strumenti efficaci di intervento. E' in questo ambito che le Regioni hanno sperimentato per la prima volta gli strumenti per la Formazione continua a domanda individuale (che si sono notevolmente sviluppati in questo ultimo triennio) ed è sempre in questo ambito che è stata elaborata l'ottica nuova di approccio alla progettazione e alla organizzazione degli interventi: il cosiddetto Piano formativo (territoriale, settoriale, aziendale o individuale), posto alla base dell'attività dei nuovi Fondi Paritetici Interprofessionali per la Formazione Continua.

I progetti formativi aziendali (o pluriaziendali) sono costituiti generalmente da un “progetto esecutivo” riportante i dati descrittivi e strutturali dell’azione formativa, accompagnati, di solito (ma non sempre), da un “parere favorevole” delle parti sociali. Il Piano formativo si inquadra, invece, come programma organico di azioni formative concordato dalle parti sociali e rispondente ad esigenze aziendali, settoriali, territoriali o individuali. Un programma, quindi, i cui obiettivi e modalità di attuazione devono essere condivisi formalmente e esplicitamente da tutti gli attori coinvolti, in primo luogo, dalle Parti Sociali.

Nel meccanismo di programmazione di attuazione degli interventi ex legge 236/93 sono individuabili, quindi, tre distinti livelli di concertazione tra le organizzazioni di rappresentanza sociale e nei primi due casi, tra le parti sociali e le istituzioni pubbliche:

- il primo, quello di livello nazionale, che si realizza nell’ambito del Comitato di Indirizzo per gli interventi di formazione continua (ex lege 236/93);
- il secondo che si sostanzia nella pianificazione regionale e nelle scelte attuative a livello territoriale;
- il terzo è, infine, costituito dalla negoziazione sul singolo Piano formativo che coinvolge, a seconda dell’ampiezza del Piano stesso, l’impresa, le rappresentanze sindacali aziendali, le organizzazioni datoriali e sindacali a livello locale.

E’ necessario, invece, rilevare una nuova svolta nella strategia attuativa della legge 236/93 che si è sostanziata con la recente emanazione del Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro n. 243/V/04 del 15 ottobre 2004, recante una nuova distribuzione di risorse alle Regioni (62,5 milioni di euro) e accompagnato da un Provvedimento relativo ai Criteri generali per la promozione dei Piani formativi individuali, aziendali e territoriali. Si accennava in precedenza all’esigenza di una “specializzazione” degli strumenti di finanziamento esistenti (e di una più generale esigenza di armonizzazione) che possa assicurare il coinvolgimento dei destinatari delle azioni di formazione continua non raggiunti (e non raggiungibili) dai nuovi Fondi Paritetici.

Il recente Decreto del Ministero (frutto dell’accordo raggiunto con le Regioni e con le Parti Sociali in sede di Comitato di Indirizzo per la Formazione Continua), si muove proprio in tale direzione introducendo, in primo luogo, un principio di azione nei confronti dell’operato regionale: è previsto, infatti, che le amministrazioni regionali e le province autonome dovranno, nell’ambito delle loro scelte operative relative all’utilizzo dei fondi ex legge 236/93, favorire l’integrazione con le omologhe azioni cofinanziate con il FSE e valorizzare le diverse linee del sostegno pubblico alla formazione continua tenendo conto del contestuale avvio dei Fondi Interprofessionali. Ma un’ulteriore novità è rappresentata dall’indicazione dei destinatari dei Piani formativi da finanziare:

dopo aver ribadito che i lavoratori interessati agli interventi dovranno essere dipendenti di imprese assoggettate al contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria (lo 0,30% della massa salariale), si dispone, infatti, che il 70% delle risorse assegnate alle Regioni dovranno indirizzarsi ad interventi dedicati a:

- ✓ i lavoratori delle imprese private con meno di 15 dipendenti;
- ✓ i lavoratori di qualsiasi impresa privata con contratti di lavoro a tempo parziale, a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa nonché inseriti nelle tipologie contrattuali ad orario ridotto, modulato o flessibile e a progetto previste dalla legge n.30 del 23 febbraio 2003;
- ✓ i lavoratori di qualsiasi impresa privata collocati in cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria;
- ✓ i lavoratori di qualsiasi impresa privata con età superiore a 45 anni;
- ✓ i lavoratori di qualsiasi impresa privata in possesso del solo titolo di licenza elementare o di istruzione obbligatoria.

Il restante 30% delle risorse distribuite dal Ministero è finalizzato a destinatari definiti e individuati autonomamente dalle stesse Regioni e Province Autonome.

La scelta del Ministero per quanto riguarda i destinatari a cui indirizzare il 70% delle risorse è riconducibile alla necessità di promuovere politiche equitative e di individuare quale target centrale l'area poco coinvolta nelle iniziative di formazione continua che privilegiano, in genere, i più giovani, già adeguatamente scolarizzati e in posizioni professionali "forti" (in sostanza le categorie di lavoratori sulle quali le imprese hanno maggiore interesse ad investire risorse e tempo). Manca ancora, come ovvio, tutta l'area del lavoro autonomo e dei titolari delle piccole e piccolissime imprese che non possono essere compresi negli obiettivi della legge 236/93 in quanto tipologie di "occupati" non soggetti al contributo dello 0,30%.

E' la natura dell'obbligo di contribuzione (ovvero la contribuzione per la contribuzione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui all'art.12 della legge 170/75), che esclude dall'essere oggetto di interventi gli occupati che non si trovino in una posizione contrattuale a rischio di perdita del posto di lavoro. Solo una modifica radicale della collocazione del contributo per la formazione (lo 0,30% versato dalle imprese all'Inps come prevede l'art.25 della legge 845/78) nel contesto più generale di una revisione degli strumenti atti a promuovere nuovi ammortizzatori sociali, può permettere di identificare come contribuenti e, quindi, anche come beneficiari degli interventi formativi (come previsto dall'art. 67 della legge 166/99) i lavoratori autonomi, i titolari delle Pmi, gli artigiani e i soci di cooperative. Per questi ultimi si potrà eventualmente provvedere con un maggiore impegno del FSE.

Viene previsto in questa nuova fase anche un maggiore “accompagnamento” da parte del Ministero nei confronti delle attività regionali attraverso un monitoraggio semestrale delle iniziative finanziate: le amministrazioni invieranno, infatti, al Ministero del Lavoro un rapporto semestrale dettagliato sull’andamento delle azioni realizzato sulla base di linee guida ed indicatori quantitativi (finanziari e fisici) elaborati dal Ministero stesso e dall’Isfol.

Il provvedimento si inquadra, quindi, come un segnale forte alle Regioni per un maggiore impegno sul fronte della integrazione delle risorse e dell’armonizzazione degli strumenti di finanziamento della formazione continua già esistenti.

5. Andamento della legge 236

5.1 Il XV Rapporto sulla Formazione continua (2013 – 2014)

La persistente crisi economica, come già accaduto nel corso del 2013, ha indotto il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali - D.G. per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione ad impiegare le risorse destinate agli interventi formativi dei lavoratori ex art. 9 co. 3 L. n. 236/93 per finanziare interventi di politiche passive al fine di sostenere il reddito dei lavoratori disoccupati o a rischio di esclusione dal mercato del lavoro. Per questo motivo, anche per il 2015, il Ministero non emanerà il provvedimento direttoriale per l'assegnazione e il riparto delle risorse ex art. 9 co. 3 L. n. 236/93 alle amministrazioni regionali.

In ogni caso il Ministero ha continuato a monitorare, analizzare e, pertanto, finanziarie le iniziative regionali intraprese a valere sulle precedenti erogazioni. A tal proposito, nella tabella di seguito, sono raccolti, in valore percentuale, gli impegni finanziari delle risorse assegnate alle regioni dagli ultimi decreti attuativi dell'art. 9 co. 3 L. 236/93 aggregati per tipologia di intervento formativo (progetti di carattere collettivo e individuale). È riportato, altresì, il dato relativo all'impiego delle risorse per il sostegno al reddito dei lavoratori colpiti dalla crisi economica.

Tabella 1. - Scelta delle regioni riguardo l'impiego delle risorse relative alla Legge 236/93 (Decreti Direttoriali 202/10, 78/11, 829/12; val. %)

Regioni e P.A.	Piani formativi concordati	Formazione a domanda individuale	Risorse utilizzate per interventi anticrisi	Piani formativi concordati	Formazione a domanda individuale	Risorse utilizzate per interventi anticrisi	Piani formativi concordati	Formazione a domanda individuale	Risorse utilizzate per interventi anticrisi
Valle d'Aosta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Piemonte	39	20	-	-	100	-	-	100	-
Lombardia	-	-	-	-	-	100	-	-	100
P. Aut. Bolzano	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P. Aut. Trento	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veneto	-	-	99	-	-	-	-	-	-
Friuli Venezia Giulia	100	-	-	100	-	-	-	-	-
Liguria	73	27	-	-	-	100	-	-	45
Emilia Romagna	-	-	100	-	-	100	-	-	100
Toscana	-	-	100	-	-	100	-	-	-
Umbria	-	-	99	-	-	-	-	-	-

Marche	-	-	100	-	-	54	-	-	-
Lazio	-	-	99	100	-	-	-	-	-
Abruzzo	-	-	100	-	-	100	-	-	100
Molise	100	-	-	100	-	-	100	-	-
Campania	100	-	-	50	-	-	-	-	-
Puglia	-	-	100	-	-	88	-	-	100
Basilicata	-	-	100	-	-	100	100	-	-
Calabria	-	-	-	86	-	-	-	-	-
Sicilia	-	-	100	-	-	100	-	-	100
Sardegna	-	-	100	-	-	100	-	-	100

Per il 2014 non si rileva l'impiego congiunto delle risorse 236/93 con quelle destinate alle attività formative dei Fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'art. 118 L. 388/00.

In ogni caso alcune regioni, tra cui la Campania, continuano ad utilizzare queste risorse finanziarie per lo scorrimento di graduatorie relative a progetti formativi approvati sulla base di avvisi pubblici di anni precedenti che, pur avendo conseguito l'ammissibilità al finanziamento, non erano assegnatari di risorse a causa dell'esaurimento delle stesse. In tale ottica la Campania ha, infatti, integrato le risorse originariamente stanziare ex D.D. 320/V/09 con quelle assegnate dal D.D. 202/Cont/V/10 e parte del D.D. 78/Cont/V/1177 per scorrere l'intera graduatoria approvata, proprio per finanziare tutti i progetti formativi aziendali ammessi all'esito delle valutazioni relative all'“Avviso pubblico per la presentazione di piani di formazione continua per occupati”.